

**Approvato con Deliberazione CC n. 18/1998 del 17.06.1998**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE  
AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA**

**INDICE**

**CAPITOLO I**

- Art. 1 Disciplina dei servizi
- Art. 2 Caratteristiche e finalità dei servizi
- Art. 3 Condizioni per l'esercizio dei servizi
- Art. 4 Numero e tipo di veicoli da adibire al servizio
- Art. 5 Stazionamento e limiti operativi territoriali
- Art. 6 Commissione comunale consultiva.

**CAPITOLO II**

- Art. 7 Domanda per esercitare il servizio
- Art. 8 Titoli preferenziali
- Art. 9 Assegnazione della licenza o della autorizzazione
- Art. 10 Commissione di concorso
- Art. 11 materie di esame
- Art. 12 Inizio del servizio
- Art. 13 Validità e trasferibilità della licenza o della autorizzazione

**CAPITOLO III**

- Art. 14 Obblighi del conducente e divieti
- Art. 15 Trasporto di portatori di handicap
- Art. 16 Servizi da e per aeroporto
- Art. 17 Tariffe

**CAPITOLO IV**

- Art. 18 Organi di vigilanza
- Art. 19 Diffida
- Art. 20 Sospensione della licenza o dell'autorizzazione
- Art. 21 Revoca della licenza o dell'autorizzazione
- Art. 22 Decadenza della licenza o dell'autorizzazione
- Art. 23 Sanzioni
- Art. 24 Norme transitorie

# **DISCIPLINA DEL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA**

(l. 15 GENNAIO 1992 N. 21 L.R. 9 AGOSTO 1994 N. 42)

## **SCHEMA DI REGOLAMENTO**

### **CAPITOLO I**

#### **ART. 1**

(disciplina dei servizi)

- 1) Il presente regolamento contiene le norme e disciplina le funzioni amministrative relative all'approvazione da parte dei Consigli Comunali dei regolamenti concernenti gli autoservizi pubblici non di linea, definiti dalla legge quadro 15 gennaio 1992 n. 21 e dalla legge regionale 9 agosto 1994 n. 42.
- 2) Gli autoservizi di cui al comma 1 sono altresì disciplinati dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Autonoma Valle d'Aosta, dagli usi e dalle consuetudini.

#### **ART. 2**

(Caratteristiche e finalità dei servizi)

- 1) Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone con funzioni complementare e/o integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea.
- 2) Detti autoservizi vengono effettuati a richiesta del trasporto o dei trasporti in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
- 3) In presenza di particolari esigenze territoriali, sociali ed ambientali, quando debbono realizzarsi opportune condizioni sussidiarie, integrative o intermodali con i servizi pubblici di linea, gli autoservizi di cui al comma 2 possono effettuare il trasporto collettivo in modo continuativo o periodico nell'ambito di specifiche autorizzazioni rilasciate dalla Giunta Regionale d'intesa con il Comune. Tali autorizzazioni consentono ai titolari della licenza o autorizzazione di stipulare contratti con le Società concessionarie di servizi di trasporto pubblico di linea per effettuare servizi integrativi o sostitutivi di quelli di linea.

#### **ART. 3**

(Condizioni per l'esercizio dei servizi)

- 1) Per esercitare i servizi di piazza (taxi) e di noleggio con conducente è richiesta la titolarità di apposita licenza (taxi) o autorizzazione (noleggio con conducente) rilasciata a persona fisica, fatto salvo il potere di conferimento consentito dall'art. 7 della legge quadro n. 21/92.-
- 2) La licenza o l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo. E' fatto obbligo di osservare le disposizioni relative ai divieti ed alla possibilità di cumulo di licenze o di autorizzazioni previste al secondo comma dell'art. 8 della legge quadro n. 21 del 15 gennaio 1992 o in altre successive disposizioni eventualmente emanate.-
- 3) Il Comune rilascia la licenza o l'autorizzazione con le modalità di cui all'art. 9 del presente regolamento unitamente ad un contrassegno di tipo approvato contenente il nome e lo stemma del Comune stesso, il nome del titolare della licenza o dell'autorizzazione, il numero della stessa. La licenza o l'autorizzazione deve trovarsi a bordo del veicolo durante gli spostamenti ed il contrassegno deve essere esposto in modo visibile.
- 4) L'esercizio della licenza o della autorizzazione deve essere svolto da un conducente iscritto nel ruolo previsto dall'art. 8 della legge regionale 9 agosto 1994 n. 42. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza o dell'autorizzazione o da un suo collaboratore,

anche familiare, o da un suo dipendente, purché iscritti nel ruolo dei conducenti di veicoli di servizi pubblici non di linea.-

- 5) Nell'esercizio dei servizi debbono essere rispettate le norme che tutelano la previdenza infortunistica ed assicurativa e la sicurezza delle persone trasportate. I turni di lavoro del personale addetto debbono essere effettuati in modo da consentire il rispetto delle norme contrattuali in materia e comunque in rispetto di periodi di riposo adeguato.-
- 6) I turni e gli orari per i servizi di taxi sono stabiliti dal Sindaco.-

#### **ART. 4**

(Numero e tipo di veicoli da adibire al servizio)

- 1) Tenuto conto delle determinazioni della Giunta Regionale che ha stabilito nelle Comunità Montane le aree di utenza in cui delimitare il territorio regionale oltre che in 1 il numero massimo di licenze e in 13 il numero massimo di autorizzazioni spettanti alla Comunità Montana Grand Combin, e sentita la Commissione Consultiva Comunale, il numero dei veicoli da adibire ai servizi è di 0 per i taxi e di 2 per gli autonoleggi, mentre il tipo dei veicoli viene stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale.-

#### **ART. 5**

(Stazionamento e limiti operativi territoriali)

- 1) Per il servizio di taxi lo stazionamento avviene in luogo pubblico. Il servizio ha inizio all'interno dell'area comunale e la prestazione è obbligatoria per qualsiasi destinazione nell'ambito Comunale. E' invece facoltativa oltre il territorio comunale.-
- 2) Per il servizio di noleggio con conducente lo stazionamento avviene all'interno della rimessa. Il trasporto viene effettuato senza limiti territoriali. Il servizio ha inizio all'interno dell'area comunale per qualsiasi destinazione.-
- 3) L'utente può accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento. In tale evenienza è dovuta anche la tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento.-
- 4) Nei comuni di minori dimensioni, così come previsto al comma 3 dell'art. 14 della legge quadro n. 21/92, le autovetture adibite al servizio taxi sono esonerate dall'obbligo del tassometro. E' inoltre consentito che le autovetture in servizio di noleggio con conducente siano utilizzate per il servizio di taxi.-

#### **ART. 6**

(Commissione comunale consultiva)

- 1) La Commissione consultiva per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea di cui all'art. 4, comma quarto, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e all'art. 5 della L.R. 9 agosto 1994, n. 42 svolge le seguenti funzioni:
  - a) Proposte in merito alla pianta organica delle licenze o delle autorizzazioni da sottoporre alla Regione;
  - b) Proposte in merito alla qualità dei servizi offerti ed alle tariffe da applicare;
  - c) Problemi inerenti l'applicazione del regolamento comunale;
  - d) Definizione delle caratteristiche dei mezzi da destinare a taxi o a noleggio con conducente;
  - e) Disposizioni di verifiche, tramite la Polizia Municipale, sull'idoneità dei mezzi di servizio quando necessario;
  - f) Pareri in merito ai provvedimenti di sospensione, di revoca, di decadenza, di cui agli artt. 20, 21, 22.
- 2) In ordine agli interventi indicati ai punti d) ed e) del comma 2 restano salve le competenze degli uffici della motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione (M.C.T.C.).

## **CAPITOLO II**

### **ART. 7**

(Domanda per esercitare il servizio)

- 1) Per esercitare il servizio di taxi o di noleggio con conducente deve essere presentata all'Amministrazione Comunale domanda su carta legale.

Nella domanda devono essere indicate:

generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, titolo di studio del richiedente.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione nel ruolo di conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea e apposita dichiarazione sostitutiva;
- b) certificato medico, di data non anteriore a tre mesi, che attesti di non essere affetto da malattia incompatibile con l'esercizio del servizio;
- c) dichiarazione da cui risulti l'impegno a non effettuare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;
- d) documentazione attestante eventuali titoli di preferenza secondo quanto previsto dall'art. 8 del presente regolamento.

### **ART. 8**

(Titoli preferenziali)

- 1) Costituiscono titoli di preferenza per la collocazione nella graduatoria:
  - a) avere esercitato il servizio di taxi quale sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di sei mesi;
  - b) avere esercitato, per lo stesso periodo, il servizio di noleggio con conducente quale dipendente di una impresa di noleggio con conducente o in qualità di sostituto, di socio o di collaboratore familiare.

### **ART. 9**

(Assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni)

- 1) Le licenze o le autorizzazioni vengono assegnate in base al risultato di pubblico concorso, per titoli e per esame, il cui bando viene pubblicato sul Bollettino della Regione Valle d'Aosta.
- 2) Sono ammessi al concorso i soggetti in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di cui all'art. 8 della legge regionale n. 42/94.
- 3) I soggetti interessati possono concorrere alla assegnazione di una sola licenza o autorizzazione per ogni bando.
- 4) Per il rilascio della licenza o della autorizzazione il richiedente dovrà dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
  - a) di essere in possesso dei titoli previsti per la guida dei veicoli secondo le norme del C.D.C.;
  - b) di essere iscritto nel ruolo dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea della Valle D'Aosta tenuto presso il Servizio Regionale competente dell'Assessorato regionale dell'Industria, Artigianato ed Energia;
  - c) di essere proprietario del veicolo per il quale è stata richiesta la licenza o l'autorizzazione;
  - d) di avere la sede e la disponibilità di rimessa (presso cui possono essere effettuate le prenotazioni del servizio di trasporto) adatti al ricovero dei veicoli ed alla loro manutenzione nel Comune che rilascia l'autorizzazione;
  - e) di non aver trasferito precedente licenza o autorizzazione da almeno 5 anni.

- 5) Sono impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione
- a) l'essere incorso in condanne e pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c.p.;
  - b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della normativa antimafia;
  - c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
  - d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio sia da parte del Comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri Comuni;
  - e) L'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai 2 anni e salvi I casi di riabilitazione.-
- 6) I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione in bollo e in data non anteriore a sei mesi. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, in quanto compatibili con le disposizioni della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e salvi I necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'Amministrazione comunale. I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

#### **ART. 10**

(Commissione di concorso)

- 1) La Giunta Comunale provvede a nominare una commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze e delle autorizzazioni.
- 2) Le modalità ed I criteri per il funzionamento di detta Commissione saranno stabiliti dalla stessa Giunta Comunale.-

#### **ART. 11**

(Materie di esame)

Le materie di esame sono così stabilite:

- a) conoscenza del regolamento comunale di esercizio;
- b) conoscenza dei principali luoghi artistici o storici del Comune e della Regione;
- c) conoscenza della lingua francese;
- d) elementi di diritto civile, commerciale, sociale, fiscale inerenti l'esercizio della professione.

#### **ART. 12**

(inizio del servizio)

L'assegnatario della licenza o dell'autorizzazione comunale di esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 120 giorni dalla data del rilascio della licenza stessa.

#### **ART. 13**

(Validità e trasferibilità della licenza o della autorizzazione)

- 1) Le licenze o le autorizzazioni hanno durata normale di anni 5 e sono rinnovabili, fatti salvi I casi di sospensione, di revoca e di decadenza previsti dagli articoli 20, 21, 22.  
Sono sottoposte a controllo, almeno annuale, ai fini di accertare la permanenza dei requisiti richiesti dal presente regolamento.
- 2) Le licenze e le autorizzazioni sono trasferibili nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 9 della legge quadro n. 21/92.  
Il trasferimento deve essere comunicato al Sindaco il quale accerta l'esistenza delle condizioni ed il possesso dei requisiti del subentrante.

## **CAPITOLO III**

### **ART. 14**

(obblighi del conducente e divieti)

- 1) I conducenti di taxi od veicoli in noleggio hanno l'obbligo:
  - a) di prestare assistenza ed eventualmente soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
  - b) di curare l'efficienza del veicolo al fine anche di garantire la qualità del servizio;
  - c) di comportarsi sempre con correttezza e senso di responsabilità,
  - d) di segnalare la condizione di taxi libero con l'apposito segnale luminoso;
  - e) di consegnare all'ufficio competente del comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo.
  
- 2) E' fatto altresì obbligo:
  - a) di predisporre opportuni servizi sostitutivi in caso di avaria del veicolo o per interruzione del trasporto determinato da cause di forza maggiore;
  - b) di trasportare i bagagli al seguito del cliente alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune;
  - c) di trasportare, gratuitamente, i cani accompagnatori per i non vedenti;
  - d) di effettuare i servizi eventualmente ordinati da agenti e funzionari della forza pubblica. In tal caso la retribuzione del servizio è corrisposta secondo le norme di legge.
  
- 3) E' fatto divieto:
  - a) di interrompere la corsa, salvo esplicita richiesta del cliente o casi di forza maggiore o di pericolo;
  - b) di chiedere compensi aggiuntivi a quelli autorizzati e/o pattuiti.

### **ART. 15**

(Trasporto di portatori di handicap)

- 1) I servizi di taxi e di noleggio con conducente sono accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap.
  
- 2) I Veicoli di cui al comma 1 se sono appositamente attrezzati devono esporre il simbolo di accessibilità come previsto dall'art. 2 del DPR 27 Aprile 1978 n. 384.
  
- 3) Al fine di cui al comma 1 i comuni devono attenersi alle disposizioni contenute nella legge quadro 21/1992, nelle leggi regionali di settore nonché nella L.R. 42/1994.
  
- 4) I comuni disciplinano, nei propri regolamenti, eventuali condizioni, vincoli ed incentivi per l'esercizio dei servizi destinati a portatori di handicap.

### **ART. 16**

(Servizi da e per aeroporto)

- 1) I conducenti dei servizi di taxi, con licenze rilasciate dal Comune capoluogo di Regione o dai Comuni sul cui territorio ricade l'aeroporto, sono autorizzati a svolgere i servizi da e per l'aeroporto.
  
- 2) Le condizioni e le modalità per lo svolgimento dei servizi, dei turni di servizio nonché le tariffe sono determinati dalla Giunta Regionale di intesa con i Comuni interessati.

### **ART. 17**

(Tariffe)

- 1) Le tariffe dei servizi di taxi sono stabilite dal Comune sulla base dei costi localmente risultanti e delle eventuali disposizioni regionali in materia.-  
Il calcolo per il cliente deve essere fatto mediante tassametro omologato fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 3 L. 21/92.

La tariffa è a base multipla per il servizio urbano ed a base chilometrica per il servizio extraurbano.

- 2) Per il servizio di noleggio con conducente il Comune fissa i limiti massimi e minimi entro i quali è libera la contrattazione delle parti.
- 3) Nel caso dei servizi di cui al comma 3 dell'art. 2 del presente regolamento si applicano le tariffe regionali in vigore per i servizi pubblici di linea commisurati alla tipologia ed alla modalità delle prestazioni da fornire.
- 4) Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo o per altre cause di forza maggiore e non sia possibile organizzare il servizio sostitutivo il cliente dovrà pagare solo l'importo corrispondente al percorso effettuato.

#### **CAPITOLO IV** **(VIGILANZA E SANZIONI)**

##### **ART. 18**

(organi di vigilanza)

- 1) Ai comuni spetta la vigilanza sull'osservazione dei regolamenti che disciplinano il servizio di trasporto non di linea. A tal fine operano gli uffici comunali.

##### **ART. 19**

(diffida)

- 1) Il Sindaco diffida il titolare della licenza o della autorizzazione quando lo stesso:
  - a) non eserciti con regolarità il servizio (per es. Non prende le prenotazioni);
  - b) non presenti il veicolo alle visite di accertamento e di controllo disposte dall'Amministrazione comunale;
  - c) si procuri il servizio nel territorio di altri comuni in difformità a quanto disposto all'art. 5 del presente regolamento;
  - d) interrompa il servizio o devii, di propria iniziativa, dal percorso più breve salvo i casi di forza maggiore o di pericolo;
  - e) non comunichi al Sindaco la eventuale modifica dell'indirizzo della sede e della rimessa nell'ambito del territorio comunale.
- 2) Dopo la prima diffida, al titolare che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni di cui al comma 1 vengono applicate le sanzioni previste all'art. 23.

##### **ART. 20**

(Sospensione della licenza e dell'autorizzazione)

- 1) Il Sindaco può sospendere la licenza o l'autorizzazione comunale di esercizio, per un periodo non superiore a 90 giorni, quando:
  - a) vengano violate le vigenti norme del C.d.S. in modo da compromettere la sicurezza dei trasporti;
  - b) vengano violate le norme amministrative o penali relative all'esercizio della attività;
  - c) vengano utilizzati veicoli diversi da quelli autorizzati per il servizio;
  - d) non vengano osservate le norme fiscali inerenti l'attività di trasporto;
  - e) non vengano osservate le tariffe di cui all'art. 17 o si presti servizio con tassametro o contachilometri non funzionanti;
  - f) non venga prestato il servizio richiesto oppure venga prestato con grave negligenza.
- 2) Il periodo di sospensione è commisurato alla gravità della infrazione ed a eventuali recidività.

## **ART. 21**

(Revoca della licenza o dell'autorizzazione)

- 1) Il Sindaco dispone la revoca della licenza o della autorizzazione quando:
  - a) vengano a mancare i requisiti di idoneità professionale del titolare;
  - b) sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale;;
  - c) siano stati adottati due provvedimenti di sospensione ai sensi dell'art. 20;
  - d) sia stata ceduta la licenza o l'autorizzazione in violazione delle norme contenute all'art. 13;
  - e) si siano verificate gravi e ripetute violazioni alle norme del presente regolamento;
  - f) sia svolta altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
  - g) vengano accertate altre gravi irregolarità ritenute incompatibili con il servizio;
  - h) venga accertato l'esercizio del servizio in difformità alle norme del presente regolamento;
  - i) il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui all'art. 9.
- 2) Dei provvedimenti di revoca il Sindaco dà comunicazione all'Amministrazione regionale.

## **ART. 22**

(decadenza della licenza o dell'autorizzazione)

- 1) La licenza o l'autorizzazione si intende decaduta, con provvedimento del Sindaco, quando:
  - a) non si inizi il servizio entro il termine di cui all'art. 12;
  - b) ci sia una esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare;
  - c) venga alienato il veicolo senza che lo stesso sia sostituito entro 3 mesi;
  - d) venga interrotto il servizio per un periodo superiore a 3 mesi;
  - e) muore il titolare e gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini stabiliti dal Comune.-
- 2) Il provvedimento di decadenza deve essere comunicato all'ufficio provinciale della M.C.T.C. ed alla Regione.-

## **ART. 23**

(Sanzioni)

- 1) Fatte salve le disposizioni relative ai provvedimenti di sospensione, di revoca e di decadenza della licenza o della autorizzazione comunale nonché le norme del Codice della strada, le infrazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative pecuniarie previste negli articoli 106 e 107 del RD 3.3.1934 N. 383, nonché dalla normativa regionale vigente.
- 2) Le sanzioni sono applicate dal Sindaco del Comune competente per il rilascio della licenza o dell'autorizzazione fatta salva la possibilità di oblazione a norma delle vigenti disposizioni.-
- 3) Le sanzioni devono essere irrogate rispettando la normativa vigente e, in particolare, la legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

**COMUNE DI SAINT-OYEN**

**REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**

***REGOLAMENTO***  
***PER LA DISCIPLINA***  
***DEL TRASPORTO DI PERSONE***  
***MEDIANTE***  
***AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA***

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 17 giugno 1998.